

Publicato il 15/01/2021

N. 00009/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00320/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 320 del 2020, proposto da

in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Latessa, Anna Pangia, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Petacciato, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Derobertis, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento. previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento di diniego emesso dal Comune di Petacciato prot. n.
0011540 del 30/10/2020, successivamente conosciuto, sull'istanza volta alla
proroga della concessione demaniale presentata dalla ricorrente in data
30/09/2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Petacciato;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 la dott.ssa Marianna Scali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che l'udienza si è svolta ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, attraverso videoconferenza con l'utilizzo di piattaforma "Microsoft Teams";

Ritenuto, ad un primo esame proprio di questa fase, che il ricorso appare fornito dei prescritti requisiti di *fumus* in ordine:

- al difetto di motivazione, atteso che il provvedimento impugnato, non chiarisce le ragioni per le quali l'istante non ha diritto alla proroga richiesta ai sensi dell'articolo 182 c. 2 della legge 17 luglio 2020, n. 7, non potendosi a tal fine considerare quelle contenute nella memoria prodotta in giudizio dall'amministrazione che costituiscono una inammissibile motivazione postuma;

- alla violazione dell'articolo 10-bis della l. 241/1990, non avendo l'amministrazione provveduto ad inviare all'odierno istanze il preavviso di diniego;

Ritenuto, quanto *al periculum*, che risponda sia alle esigenze del ricorrente (a non procedere ad una rimozione delle opere nelle more della definizione del giudizio di merito), sia a quello dell'amministrazione resistente (in virtù del principio di efficacia e economicità dell'azione amministrativa) che si proceda, sin da subito, ad un riesame dell'istanza anche al fine di emendare il provvedimento dei predetti vizi procedurali;

Ritenuto di dover condannare l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto:

- a) sospende l'efficacia del provvedimento impugnato ai fini del riesame.
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 15.12.2021.

Condanna l'amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite della presente fase cautelare, che liquida in euro 800,00.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Marianna Scali, Referendario, Estensore

Daniele Busico, Referendario

L'ESTENSORE
Marianna Scali

IL PRESIDENTE
Silvio Ignazio Silvestri

IL SEGRETARIO